



Ministero della Giustizia

Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione
Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Ai Sig. Presidenti delle Corti di appello

Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali

Ai Sig.ri Dirigenti amministrativi

Ai funzionari statistici

e, p.c.

*Al Capo del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica
e le politiche di coesione*

Al Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi

Oggetto: *Trasmissione del lavoro di analisi “I tempi di attraversamento dei fascicoli penali dal primo al secondo grado e gli effetti sull'improcedibilità”*

Mi prego di condividere con le SSLL il lavoro di analisi **“I tempi di attraversamento dei fascicoli penali dal primo al secondo grado e gli effetti sull'improcedibilità”**, curato dalla Direzione.

Prendendo in esame i procedimenti penali iscritti nelle Corti di appello italiane negli anni 2019-2021, il lavoro individua e quantifica il tempo che intercorre tra la lettura del dispositivo della sentenza emessa dal tribunale ordinario e la data di iscrizione del fascicolo in corte e ne valuta l'impatto sul nuovo istituto dell'improcedibilità. I principali risultati possono essere così sintetizzati.

- La durata media del periodo che intercorre dalla lettura del dispositivo della sentenza di primo grado alla iscrizione in corte di appello era pari a 254 giorni, quella mediana a 195 giorni.
- La durata media del solo tempo di attraversamento (dalla proposta di impugnazione alla iscrizione in corte di appello) è stata di 152 giorni, quella mediana di 96 giorni.

- Nel 70% dei casi il tempo che intercorre dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione alla iscrizione in corte di appello è superiore a 90 giorni, determinando una erosione del tempo a disposizione per la celebrazione del processo di appello.
- Considerato che ritardi nel deposito della sentenza si osservano soltanto nel 5% dei procedimenti inclusi nel campione, l'analisi suggerisce la rilevanza ai fini dell'improcedibilità del tempo impiegato per trasmettere la documentazione al secondo grado.
- L'ampiezza media dell'erosione è di circa 6 mesi; nella metà delle osservazioni il tempo di erosione è superiore a 3 mesi.

Pregando di assicurare la massima diffusione del lavoro e restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuliana Palumbo

PALUMBO

GIULIANA

MINISTERO

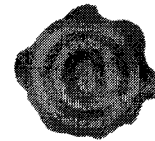
DELLA

GIUSTIZIA

31.07.2023

16:41:11

GMT+01:00





JULY 25, 2023

I TEMPI DI ATTRAVERSAMENTO DEI FASCICOLI PENALI DAL PRIMO AL SECONDO GRADO E GLI EFFETTI SULL'IMPROCEDIBILITÀ

Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa*

* Le analisi sono state svolte dal gruppo di lavoro così costituito: Bartoletti (Corte di appello di Milano), E. Camerini, C. Caradonna (Corte di appello di Palermo), A. Provenzano (Corte di appello di Palermo), P. Russo (Corte di appello di Reggio Calabria) e G. Volpe.

Sommario

1. Introduzione	3
2. <i>I dati e le durate analizzate</i>	4
2.1 <i>I dati</i>	4
2.2 <i>Le durate analizzate</i>	5
3. L'analisi della durata	8
3.1 <i>I tempi di deposito della sentenza</i>	9
3.2 <i>I tempi di attraversamento</i>	16
4. L'improcedibilità in corte di appello	21
4.1 <i>L'incidenza degli eventi che precedono l'iscrizione del fascicolo in corte di appello</i>	21
4.2 <i>L'incidenza del congestionamento delle corti di appello</i>	26
5. Conclusioni	27

1. Introduzione

La tempestività della risposta di giustizia dipende non soltanto dalla celerità con cui vengono celebrati i processi ma anche, per le sentenze oggetto di impugnazione, dal tempo impiegato per il transito del fascicolo da un grado di giudizio a quello superiore (cd tempo di attraversamento).

La durata del tempo di attraversamento ha assunto ulteriore rilevanza a seguito dell'introduzione del nuovo istituto dell' "Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione", previsto dalla riforma Cartabia (art. 344 bis c.p.p. introdotto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 134/2021¹).

Come noto la riforma ha fissato in 2 anni, prorogabile in ragione della complessità del giudizio fino ad un massimo di 1 anno, il termine massimo di durata del giudizio di appello. Per le impugnazioni proposte entro la fine del 2024 vige un regime transitorio in base al quale la durata massima è di 3 anni². I predetti termini decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza indicato nel dispositivo, eventualmente prorogato fino ad un massimo di 90 giorni³. Ne consegue che al calcolo del tempo massimo utile per la celebrazione del giudizio di appello concorrono anche eventi che precedono l'iscrizione del fascicolo in corte, quali eventuali ritardi nel deposito della sentenza da parte del giudice di primo grado e i tempi di attraversamento del fascicolo impugnato.

Prendendo in esame i procedimenti penali iscritti nelle corti di appello italiane negli anni 2019-2021, il presente lavoro ha l'obiettivo di individuare e quantificare il tempo che intercorre tra la lettura del dispositivo della sentenza emessa dal tribunale ordinario e la data di iscrizione del fascicolo in corte e di valutarne l'impatto sul nuovo istituto dell'improcedibilità.

A tale fine sono state identificate 4 diverse fasi: la prima considera il tempo che intercorre tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione della sentenza di primo grado (durata 1); la seconda considera il tempo che intercorre tra il deposito della motivazione e la proposta di impugnazione (durata 2); la terza e la quarta, rispettivamente, misurano il tempo che intercorre tra la proposta di impugnazione e l'invio del fascicolo in corte di appello (durata 3) e tra l'invio e l'iscrizione in corte (durata 4). A partire dalla durata 1 è stata valutata la presenza di ritardi nel deposito della sentenza di primo grado; le durate 3 e 4, insieme, misurano il tempo di attraversamento dei fascicoli dal primo al secondo grado.

¹ Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti penali.

² Le disposizioni si applicano a tutti i fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020.

³ Per le impugnazioni i cui atti siano già pervenuti alla Corte di appello, i termini di improcedibilità decorrono dalla data di entrata in vigore della legge (19 ottobre 2021).

Nella seconda parte del lavoro, le durate sono state utilizzate per valutare l'impatto dei ritardi nel deposito della sentenza di primo grado e dei tempi di trasmissione dei fascicoli dal primo al secondo grado sul tempo a disposizione per la celebrazione del processo di secondo grado.

I principali risultati possono essere così sintetizzati.

Nel triennio 2019-2021, la durata media del periodo che intercorre dalla lettura del dispositivo della sentenza di primo grado alla iscrizione in corte di appello è stata pari a 254 giorni, quella mediana a 195 giorni.

Nello stesso periodo la durata media del solo tempo di attraversamento (dalla proposta di impugnazione alla iscrizione in corte di appello) è stata di 152 giorni, quella mediana di 96 giorni. Il tempo di attraversamento varia tra sedi giudiziarie, aree geografiche e sezioni di provenienza: durate inferiori si registrano nelle sedi del Nord-Ovest e per i fascicoli definiti dalle sezioni gip/gup.

Nel 70% dei casi il tempo che intercorre dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione alla iscrizione in corte di appello è superiore a 90 giorni, determinando una erosione del tempo a disposizione per la celebrazione del processo di appello. Tenuto conto che ritardi nel deposito della sentenza si osservano soltanto nel 5% dei procedimenti inclusi nel campione e che i termini di presentazione dell'impugnazione sono soggetti a vincoli di legge (e comunque per la metà delle sentenze inferiori a 43 giorni), il dato suggerisce la rilevanza ai fini dell'improcedibilità del tempo impiegato dalle cancellerie per trasmettere la documentazione al secondo grado.

L'ampiezza media dell'erosione è di circa 6 mesi; nella metà delle osservazioni il tempo di erosione è superiore a 3 mesi. Si osservano performance migliori degli uffici del Nord-Ovest e una minore incidenza dell'improcedibilità per i fascicoli provenienti dalle sezioni gip/gup.

Il lavoro è organizzato come segue. Nel paragrafo 2 si descrivono i dati e le fasi oggetto di analisi. Il paragrafo 3 quantifica, a livello nazionale e per sede di corte di appello, il tempo complessivo che intercorre tra la lettura del dispositivo della sentenza di primo grado e la data di iscrizione del fascicolo in corte. Viene poi valutata la presenza di ritardi nel deposito della sentenza di primo grado e si analizza più in dettaglio il tempo di attraversamento. L'incidenza di tali fattori sulla probabilità che un fascicolo diventi improcedibile è analizzata nel paragrafo 4.

2. I dati e le durate analizzate

2.1 I dati

I dati sono stati acquisiti tramite query effettuate sui registri informatizzati penali (SICP) delle corti di appello.

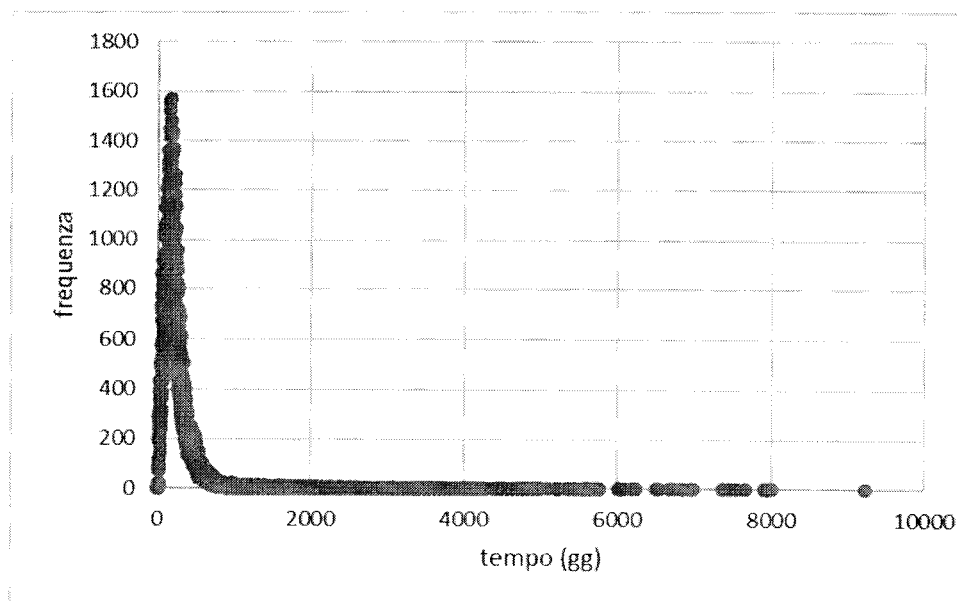
Per ciascun procedimento iscritto in corte di appello negli anni 2019-2021 sono state rilevate le seguenti date: data lettura dispositivo in tribunale; data di dichiarato deposito della motivazione; data di effettivo deposito della motivazione; data di proposta impugnazione; data

di invio del fascicolo in corte di appello; data di iscrizione del fascicolo in corte di appello; data di prima udienza in corte di appello; data di lettura dispositivo in corte di appello.

L'acquisizione dei dati è stata seguita da un'attività di pulizia consistita nella eliminazione dei procedimenti che presentavano errori di registrazione nelle date osservate e nell'esclusione dei fascicoli iscritti in corte di appello in seguito ad "annullamento con rinvio" da parte della Cassazione. Si è arrivati quindi ad un campione di procedimenti pari al 95% di quelli effettivamente iscritti nelle corti italiane negli anni 2019-2021.

Sono stati mantenuti i procedimenti caratterizzati da valori estremi della distribuzione di durata non automaticamente riconducibili a errori di registrazione. Il risultato è una distribuzione fortemente asimmetrica con presenza di numerosi *outliers* che influiscono sul calcolo dei valori medi (**Figura 1** riferita alle durate da 1 a 4).

Figura 1: Tempo tra l'emissione della sentenza di primo grado e l'iscrizione in corte di appello



Per questa ragione si è preferito nel seguito fare riferimento (anche) al valore mediano della distribuzione, che per sua natura risente meno della presenza dei valori estremi (*Riquadro: i principali indici statistici di posizione*). Nelle analisi sono stati svolti test di robustezza per verificare che i risultati ottenuti fossero validi anche eliminando con criteri statistici i valori estremi.

2.2 Le durate analizzate

Durata 1: lettura dispositivo in tribunale-deposito motivazioni

Misura il tempo che intercorre tra la data di lettura del dispositivo e quella di effettivo deposito della motivazione della sentenza di primo grado. Come noto, il deposito può avvenire

contestualmente alla lettura del dispositivo o essere posticipato fino ad un massimo di 15 giorni. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice può indicare un termine più lungo, che comunque non può eccedere il novantesimo giorno da quello della pronuncia.

Il giudice può, inoltre, richiedere una sola proroga al capo dell'ufficio per il deposito della sentenza, proroga che può essere concessa fino a un massimo di ulteriori 90 giorni. La durata ¹ dipende quindi dalla valutazione del giudice di primo grado e dalla puntualità nel deposito della motivazione rispetto alla data indicata nel dispositivo.

Riquadro: i principali indici statistici di posizione

I principali indici statistici di posizione sono la media, la mediana e la moda.

Dato un campione di n osservazioni e indicato con x_i il valore che assume la i -ma osservazione, la media aritmetica è data dalla somma di tutti i valori campionari x_i diviso il numero delle osservazioni (n).

La mediana è il valore al di sotto del quale cade la metà dei valori campionari. Pertanto, in una serie di n dati ordinati, a sinistra della mediana si colloca il 50% delle unità con valore minore o uguale alla mediana, alla destra della mediana si colloca il 50% delle unità con valore maggiore o uguale alla mediana.

La moda o norma della distribuzione di frequenza è il valore che compare più frequentemente nel campione.

In una distribuzione perfettamente simmetrica, la media, la mediana e la moda coincidono. In una distribuzione asimmetrica, la media si posiziona nella direzione dell'asimmetria. In caso di asimmetria positiva, ovvero spostata verso i valori più elevati, la media è maggiore della mediana e della moda; in caso di asimmetria negativa, ovvero spostata verso i valori più bassi, è vero il contrario.

A differenza della media, la mediana è un indice robusto a possibili valori estremi (outlier). Per questo motivo, in presenza di una distribuzione fortemente asimmetrica, la mediana permette di descrivere meglio il campione statistico rispetto alla semplice media.

Durata 2: deposito motivazioni-proposta impugnazione

Misura il tempo che intercorre tra il deposito della motivazione della sentenza e la data della impugnazione.

I termini di legge per proporre appello variano a seconda del tempo che il giudice si è riservato per il deposito della motivazione. In particolare, essi sono pari a:

- ✓ quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso di redazione contestuale di dispositivo e motivazione;

- ✓ trenta giorni, nel caso in cui il termine per il deposito della motivazione sia fissato entro il quindicesimo giorno dall'emanazione del dispositivo;
- ✓ quarantacinque giorni, nel caso in cui il giudice si sia riservato un termine di deposito della motivazione oltre i quindici giorni.

Nel caso di redazione contestuale di dispositivo e motivazione e per le sentenze emesse in seguito a procedimento in camera di consiglio, il termine dei 15 giorni decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento. Nel caso in cui le motivazioni non siano contestuali alla lettura del dispositivo, il termine (di 30 o 45 giorni) decorre dalla scadenza del tempo fissato dal giudice per il deposito della sentenza. Esclusivamente in caso di ritardo nel deposito, i termini per l'appello decorrono dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito. Questo spiega la rilevazione in tale fase di tempi superiori ai predetti termini di legge. Ne consegue che, entro i termini sopra indicati, la durata 2 dipende, in primo luogo, dal momento in cui i soggetti titolari (difensore, imputato, PM) propongono l'appello e, in caso di ritardo nel deposito della sentenza, dai tempi di notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito. Nel caso di più impugnazioni, nell'analisi è stata considerata l'ultima data in ordine di tempo.

Durata 3: proposta impugnazione-invio in corte

Misura il tempo che intercorre tra la data di proposta dell'impugnazione e la data dell'invio degli atti al giudice *ad quem*. La durata 3 dipende in larga parte dal tempo impiegato dalla cancelleria del tribunale per svolgere una serie di attività che includono: l'invio dell'impugnazione, ove la stessa sia stata depositata presso ufficio giudiziario diverso da quello che ha adottato la sentenza; l'invio delle notifiche dell'impugnazione alle parti; la lavorazione del fascicolo (a partire dalle fotocopie per la preparazione materiale dei cosiddetti fascicoletti), la trasmissione del fascicolo alla corte di appello⁴.

La legge non fissa un termine specifico per l'invio degli atti ma stabilisce che debba avvenire il prima possibile. I fattori che influiscono sulla durata di tale fase sono quindi di natura propriamente organizzativa, fattori condizionati da vari elementi tra i quali anche le scoperture di personale amministrativo.

Durata 4: invio in corte-iscrizione in corte

Misura il tempo che intercorre tra la data dell'invio dell'impugnazione da parte dell'ufficio di primo grado e la data iscrizione del fascicolo nel registro SICP dell'ufficio di corte di appello. Questa durata può essere condizionata dalla modalità di invio degli atti e dalla distanza fisica tra gli uffici giudiziari nonché dai tempi di lavorazione presso cancellerie di secondo grado.

Le durate 3 e 4 assieme definiscono il così detto “***tempo di attraversamento***”, ovvero il tempo che è necessario alla preparazione, invio alla corte, ricezione e iscrizione del fascicolo oggetto di impugnazione.

⁴ La durata 3 è influenzata anche dai tempi di ricezione dell'impugnazione dopo l'invio dal tribunale. L'analisi (non riportata) ha tuttavia evidenziato che essi sono di entità marginale.

3. L'analisi della durata

La **durata mediana** del periodo intercorrente dalla lettura del dispositivo della sentenza di primo grado alla iscrizione in corte di appello, per i tre anni considerati, è **pari a 195 giorni**. Il **valore medio è pari a 254** giorni, maggiore di quello mediano come atteso data la forma della distribuzione con una coda molto allungata verso destra. La forte asimmetria della distribuzione emerge anche dal confronto tra il 10° e il 90° percentile (i valori al di sotto dei quali si trova, rispettivamente, il 10% e il 90% delle osservazioni): il 10° percentile ha un valore molto più vicino alla mediana rispetto al 90°. Non vi sono differenze significative nei tre anni (**Tabella 1**).

Tabella 1: Tempo intercorrente tra l'emissione della sentenza di primo grado e l'iscrizione in corte di appello dei fascicoli iscritti negli anni 2019-2021

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
numero fascicoli	105.412	84.005	92.283	281.700
Copertura	95%	95%	95%	95%
10° percentile (gg)	77	83	73	77
mediana (gg)	191	223	179	195
media (gg)	254	267	242	254
90° percentile (gg)	448	469	438	454

Con riferimento alle singole fasi, la durata (media e mediana) più elevata è quella che intercorre tra la proposta di impugnazione e l'invio in corte del fascicolo (durata 3). Per tutti gli anni e per tutte le durate il valore mediano risulta inferiore al valore medio. Le variazioni nei tre anni, soprattutto nei valori mediani, risultano modeste; differenze un po' più marcate si osservano per la durata 3 (**Tabella 2**).

Tabella 2: Suddivisione per fasi della durata media e mediana del tempo intercorrente tra l'emissione della sentenza di primo grado e l'iscrizione in corte di appello dei fascicoli iscritti negli anni 2019-2021

Anni	a) valore medio			
	Durata 1: lettura dispositivo- deposito motivazioni	Durata 2: deposito motivazioni- proposta impugnazione	Durata 3: proposta impugnazione - invio in corte	Durata 4: invio in corte - iscrizione in corte
2019	43	59	123	29
2020	44	63	130	30
2021	41	56	112	32
Totale	43	59	122	30

Anni	b) valore mediano			
	Durata 1: lettura dispositivo- deposito motivazioni	Durata 2: deposito motivazioni- proposta impugnazione e	Durata 3: proposta impugnazione- invio in corte	Durata 4: invio in corte - iscrizione in corte
2019	28	43	68	10
2020	28	45	79	14
2021	26	43	56	14
Totale	28	43	66	13

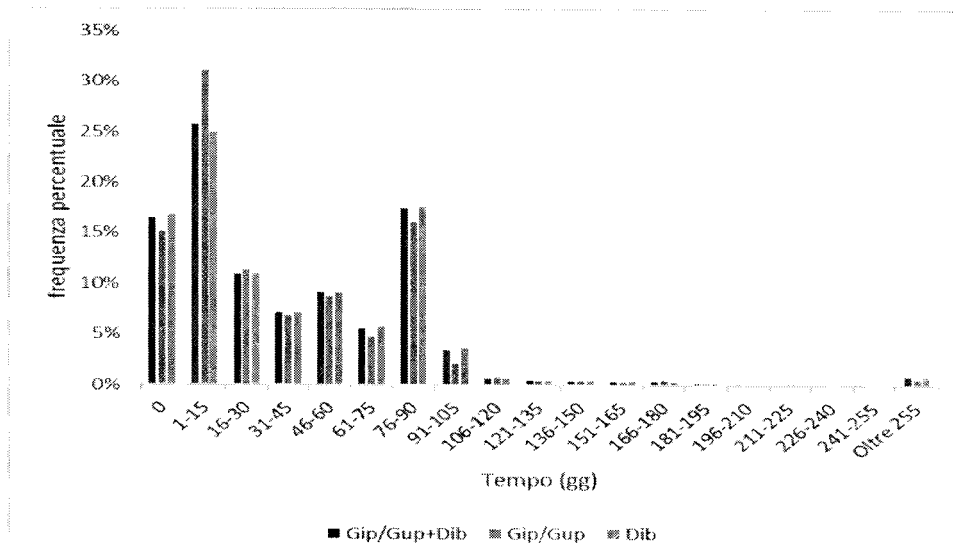
Nei paragrafi che seguono si fornisce una analisi più di dettaglio della durata 1, anche al fine di verificare la presenza e la consistenza di ritardi nel deposito della sentenza da parte del giudice di primo grado, e del tempo di attraversamento del fascicolo impugnato (somma delle durate 3 e 4).

3.1 I tempi di deposito della sentenza

La **Figura 2** illustra, per l'intero triennio, la distribuzione di frequenza percentuale della durata 1, ovvero del tempo che intercorre tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione. Si rileva che il 16,6% delle osservazioni presenta durata pari a zero (sentenze depositate con motivazione contestuale). La moda, ossia la modalità temporale più frequente, si ha in corrispondenza della classe 1-15 (25,8% dei casi osservati), pertanto il 42,4% delle sentenze risulta depositata entro 15 giorni. Allargando la forbice temporale si evince che il 92,7% delle

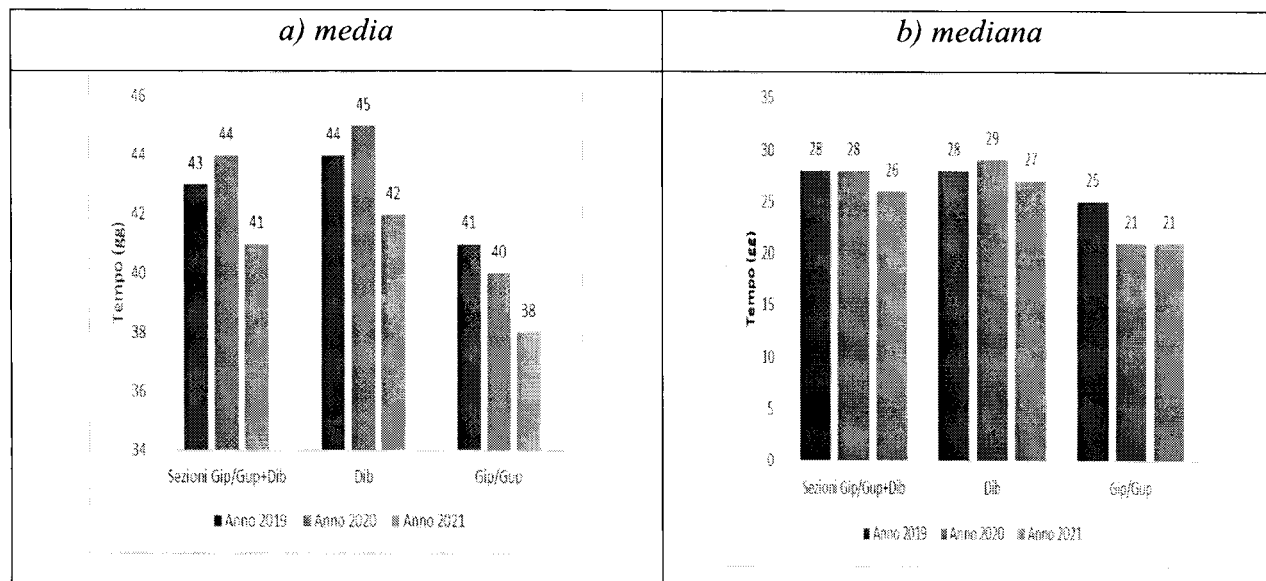
sentenze risultano depositate entro 90 giorni, percentuale che arriva al 99% dei casi con una durata entro i 180 giorni.

Figura 2: Distribuzione di frequenza percentuale della durata 1 per sezione di provenienza del fascicolo - Anni 2019-2021



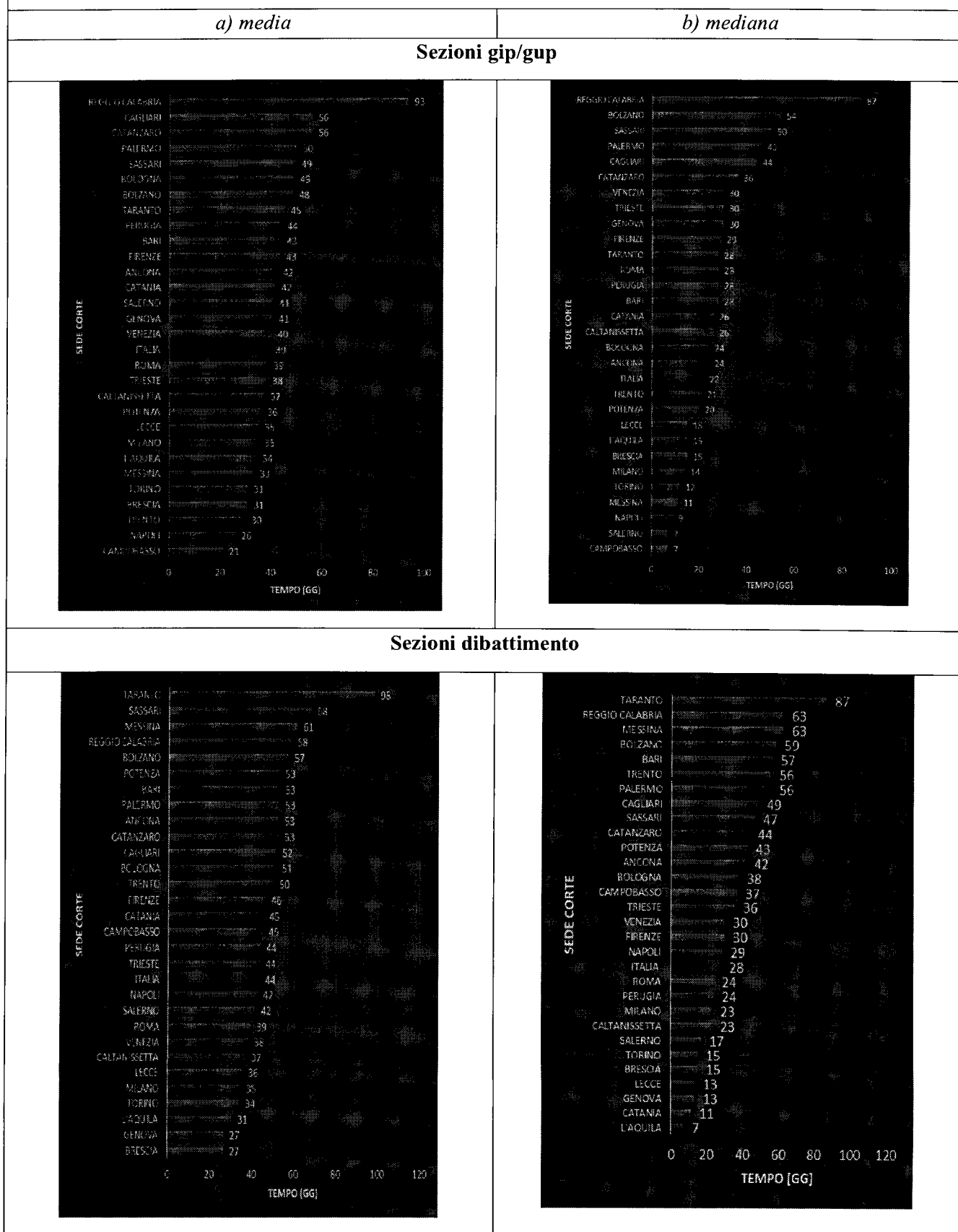
Si evince facilmente che la forma della distribuzione non muta in base alla sezione di provenienza dei fascicoli (gip/gup e dibattimento) sebbene, come era lecito aspettarsi, il dibattimento presenta valori medi e mediani più elevati rispetto al gip/gup (**Figura 3**).

Figura 3: Indicatori di sintesi media e mediana della durata 1



La **figura 4** mostra, distintamente per la sezione gip/gup e dibattimento, i valori medi e mediani della durata 1 nel triennio considerato distinti per corte di appello. Tempi più lunghi di deposito della motivazione si registrano a Reggio Calabria, per la sezione gip/gup, e a Taranto per il dibattimento.

Figura 4: Durata 1 per sede di corte di appello - anni 2019-2021



Sebbene tra le corti con le durate più elevate figurino in maggioranza sedi del Sud (incluse le Isole), un dato che riflette la maggiore incidenza di processi di criminalità organizzata in queste sedi, l'area nel suo complesso ha una durata media e mediana non dissimile da quella del Centro e del Nord-Est, mentre il Nord-Ovest ha tempi (medi e mediani) di deposito delle motivazioni più bassi rispetto alle altre aree del Paese (**Tabella 3**).

Tabella 3: Durata 1 per area geografica e per tipologia procedimenti - anni 2019-2021

a) media

Area Geografica	Sezioni Gip/Gup+ Dib	Sezioni Gip/Gup	Sezioni Dib
NORD OVEST	32	34	32
CENTRO	43	41	43
SUD	47	40	48

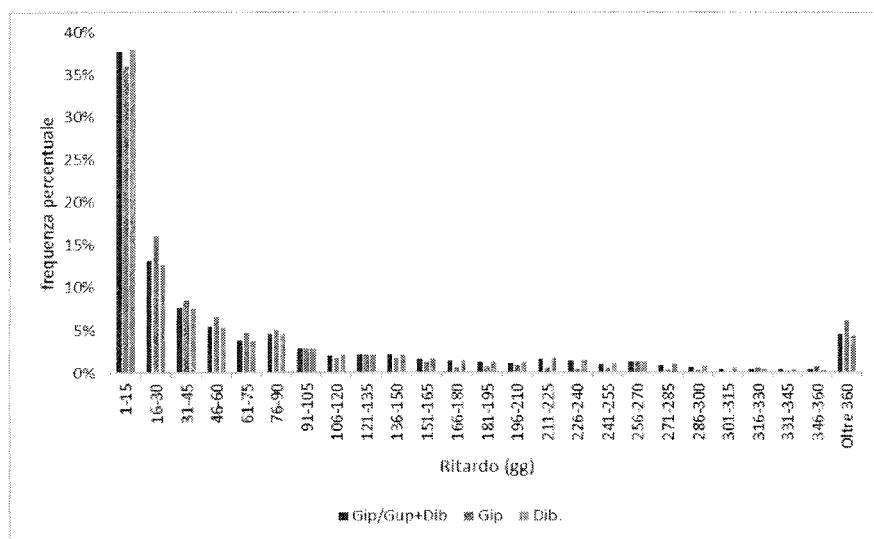
b) mediana

Area Geografica	Sezioni Gip/Gup+ Dib	Sezioni Gip/Gup	Sezioni Dib
NORD OVEST	15	14	15
CENTRO	28	28	27
SUD	31	22	34
NORD EST	34	29	35

Ai fini dell'improcedibilità il dato rilevante è quello dei ritardi nel deposito della sentenza di primo grado che, come evidenziato, vanno a erodere il tempo a disposizione del giudice di secondo grado per la celebrazione del processo. L'analisi segnala che su 281.700 sentenze di 1° grado presenti nel nostro campione, solo nel 5% (pari a 14.355) è stato verificato un ritardo. La percentuale di ritardi è inferiore nelle sezioni gip/gup (4,4% delle sentenze; 1.841 su 41.566) mentre sale al 5,2% al dibattimento (12.514 su 240.134).

La **figura 5**, riporta per il triennio 2019-2021 e per le sole sentenze per le quali vi è stato un ritardo nel deposito, la distribuzione di frequenza della ampiezza dei ritardi, distinti per tipologia dei procedimenti.

Figura 5: Distribuzione di frequenza percentuale dei ritardi di deposito delle sentenze per classi di valori e sezione di provenienza del fascicolo - anni 2019-2021



Sia per la sezione gip/gup che per il dibattimento più del 70% dei ritardi ha una durata inferiore a 90 giorni (72% per il dibattimento e 77% per il gip/gup); più del 50% dei ritardi ha una durata inferiore a 30 giorni (51% per il dibattimento e 52% per il gip/gup).

Rispetto al totale delle sentenze depositate (con o senza ritardo), i fascicoli “problematici” con un ritardo di deposito superiore a 90 giorni risultano essere 3.943 (pari a 1,4%). Di queste 425 (1% del totale) sono relative a processi celebrati innanzi a sezioni gip/gup e 3.518 (1,5% del totale) sono relative a processi celebrati innanzi a sezioni dibattimentali.

Il ritardo medio (considerando entrambe le sezioni) è di 91 giorni. Il dato nazionale nasconde tuttavia significative differenze tra le diverse sedi (**Tabelle 4 e 5**).

L’analisi a livello di area geografica evidenzia, in termini di valori medi, ritardi inferiori alla media nazionale nel Nord-Est e al Sud e superiori nelle altre due macro-aree. Disaggregando il dato per sede di provenienza del fascicolo, si osserva che nel Nord-Ovest le maggiori criticità si osservano presso le sezioni gip/gup mentre al Centro i ritardi sono concentrati al dibattimento (**Tabelle 6 e 7**).

Come si evince anche per i valori mediani si riscontrano gli stessi risultati ottenuti per i valori medi in termini sia di area geografica che di tipologia di procedimenti.

Tabella 4: Ritardi medi per sede di corte di appello e per sezione di provenienza dei fascicoli - anni 2019-2021

Sede Corte	Sezione di provenienza		
	Gip/Gup+Dib	Gip/Gup	Dib
Campobasso	13	5	13
Brescia	20	48	15
Trieste	27	15	31
Caltanissetta	30	27	30
Trento	32	60	15
Cagliari	42	73	39
L'aquila	43	33	44
Bari	47	49	47
Venezia	50	17	55
Reggio Calabria	54	122	36
Bolzano	55	-	55
Messina	57	21	58
Palermo	63	47	66
Potenza	71	64	72
Napoli	78	67	79
Lecce	81	29	90
Salerno	83	318	57
Torino	89	167	69
Firenze	98	145	93
Bologna	99	101	98
Roma	102	25	109
Genova	104	42	120
Catanzaro	111	203	102
Perugia	112	170	107
Ancona	112	105	113
Milano	129	212	87
Catania	137	116	138
Taranto	190	57	219
Sassari	246	67	265

Tabella 5: Ritardi mediani per sede di corte di appello e per sezione di provenienza dei fascicoli - anni 2019-2021

Sede Corte	Tipologia procedimenti		
	Gip/Gup+ Dib	Gip/Gup	Dib
Campobasso	6	8	5
Brescia	12	32	11
Cagliari	12	42	11
Trento	12	9	12
Trieste	13	13	14
Bolzano	15	-	15
Napoli	15	33	14
Caltanissetta	16	21	15
L'Aquila	20	16	21
Reggio Calabria	20	29	18
Salerno	25	361	22
Milano	26	84	17
Palermo	26	30	25
Bari	28	32	21
Potenza	30	40	30
Venezia	30	10	25
Lecce	32	20	37
Firenze	33	82	30
Bologna	34	33	35
Messina	34	15	36
Torino	35	69	31
Perugia	37	171	31
Roma	37	10	44
Genova	38	5	61
Catanzaro	50	87	49
Sassari	80	40	91
Catania	86	28	89
Taranto	98	42	136
Ancona	113	20	122

Tabella 6: Media dei tempi di ritardo per area geografica e per sezione di provenienza dei fascicoli - anni 2019-2021

Area geografica	Sez. Gip/Gup+Dib	Sez. Gip/Gup	Sez. Dib.
NORD EST	82	75	83
SUD	88	81	89
NORD OVEST	100	155	83
CENTRO	103	86	105

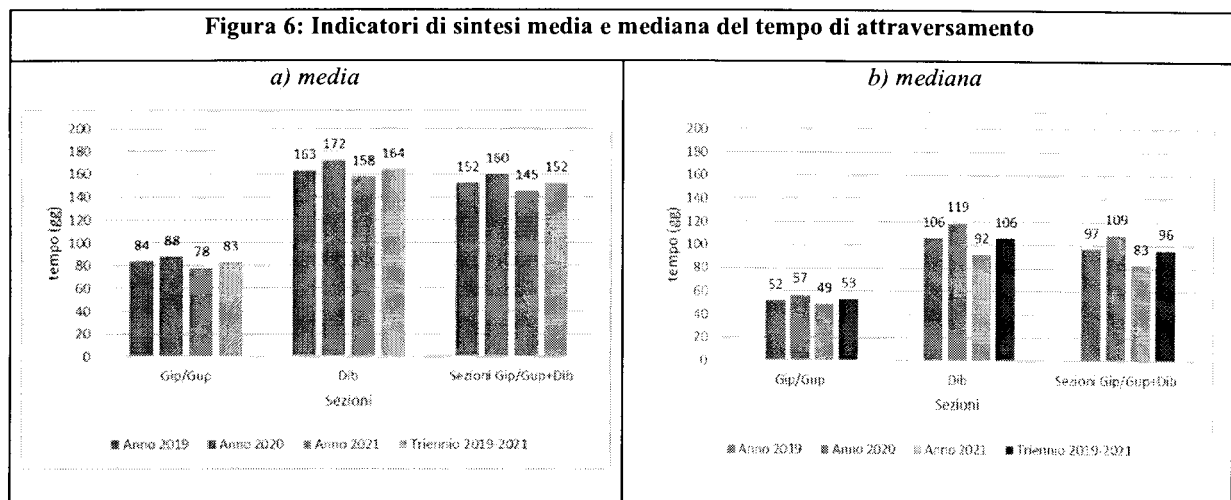
Tabella 7: Valori mediani dei tempi di ritardo per area geografica e per sezione di provenienza dei fascicoli - anni 2019-2021

Area Geografica	Sezioni Gip/Gup+ Dib	Sezioni Gip/Gup	Sezioni Dib
NORD EST	28	23	29
SUD	28	31	28
NORD OVEST	30	44	28
CENTRO	42	21	43

3.2 I tempi di attraversamento

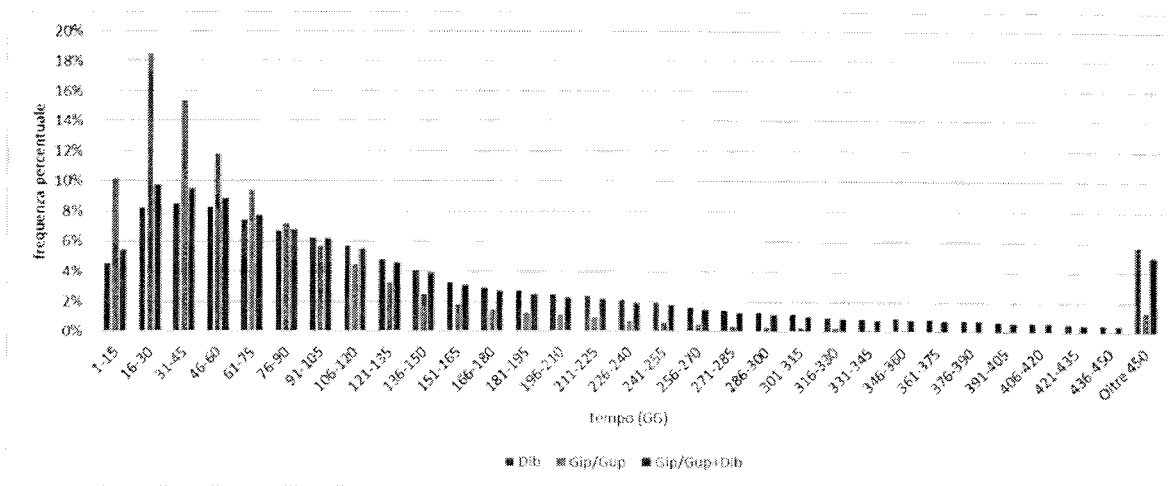
La media nazionale del tempo di attraversamento nel triennio 2019-2021 è pari a 152 giorni, la mediana a 96 giorni.

I tempi di attraversamento, come prevedibile, risultano essere inferiori (in media e in mediana) per i fascicoli provenienti dalle sezioni gip/gup rispetto a quelli provenienti dal dibattimento. Nei tre anni considerati, il tempo mediano di attraversamento al gip è stato di 53 giorni contro i 106 del dibattimento; quello medio di 83 giorni al gip contro i 164 del dibattimento. Non si registrano differenze di rilievo tra il periodo pre-pandemico e gli anni successivi. **(Figura 6).**



Come per la durata 1, la distribuzione di frequenza del tempo di attraversamento risulta asimmetrica, con una concentrazione più elevata nelle prime classi e una coda a destra molto allungata: il 47,9% dei fascicoli ha un tempo di attraversamento compreso tra 0 e 90 giorni; il 59,5% tra “0” e “120” giorni; nel 90% dei fascicoli analizzati tale durata si mantiene entro 330 giorni. La forma della distribuzione non muta se si distinguono i fascicoli in base alla sezione di provenienza anche se per il Dibattimento la coda destra è più rilevante (**Figura 7**).

Figura 7: Distribuzione di frequenza del tempo di attraversamento per classi di valore - anni 2019-2021



Vi sono differenze significative tra corti. I valori (medio e mediano) più elevati (sezioni gip/gup e dibattimento) si registrano a Bologna (rispettivamente 298 e 188 giorni) quelli più bassi a Messina (58 e 45) (**Tabella 8, Figura 8**). Quanto alla distribuzione territoriale le performance migliori si osservano nel Nord-Ovest e al Sud (**Tabella 9**).

Tabella 8: Principali indici di posizione e di variabilità del tempo di attraversamento nelle 29 corti di appello - anni 2019-2021

Corte di Appello	Dibattimento		GIP/GUP		Dibattimento+GIP/GUP	
	media	mediana	media	mediana	media	mediana
Ancona	111	111	92	71	108	106
Bari	115	64	103	64	113	64
Bologna	326	203	126	85	298	188
Bolzano	103	67	85	29	100	57
Brescia	217	110	116	75	194	99
Cagliari	102	83	92	67	100	80
Caltanissetta	80	62	84	44,5	80	61
Campobasso	106	95	60	53	99	88
Catania	149	125	75	63	139	107
Catanzaro	136	72	66	43	128	67
Firenze	204	106	107	70	188	97
Genova	151	122	91	60	141	112
L'Aquila	181	149	60	48	169	132
Lecce	146	109	104	79	139	103
Messina	61	48	31	24	58	45
Milano	93	60	87	54	92	59
Napoli	186	130	64	44	169	115
Palermo	194	92	50	36	174	79
Perugia	168	97	115	80	162	95
Potenza	117	83	45	31	111	75
Reggio Calabria	136	102	61	25	126	90
Roma	181	138	82	46	169	126
Salerno	113	76	38	24	102	53
Sassari	91	69	130	42	98	66
Taranto	111	92	62	39	98	76
Torino	138	97	74	43	126	83
Trento	82	55	86	68	83	58
Trieste	155	91	62	44	140	76,5
Venezia	93	74	87	59	92	71
Italia	164	106	83	53	152	96

Figura 8: Durata di attraversamento - anni 2019-2021

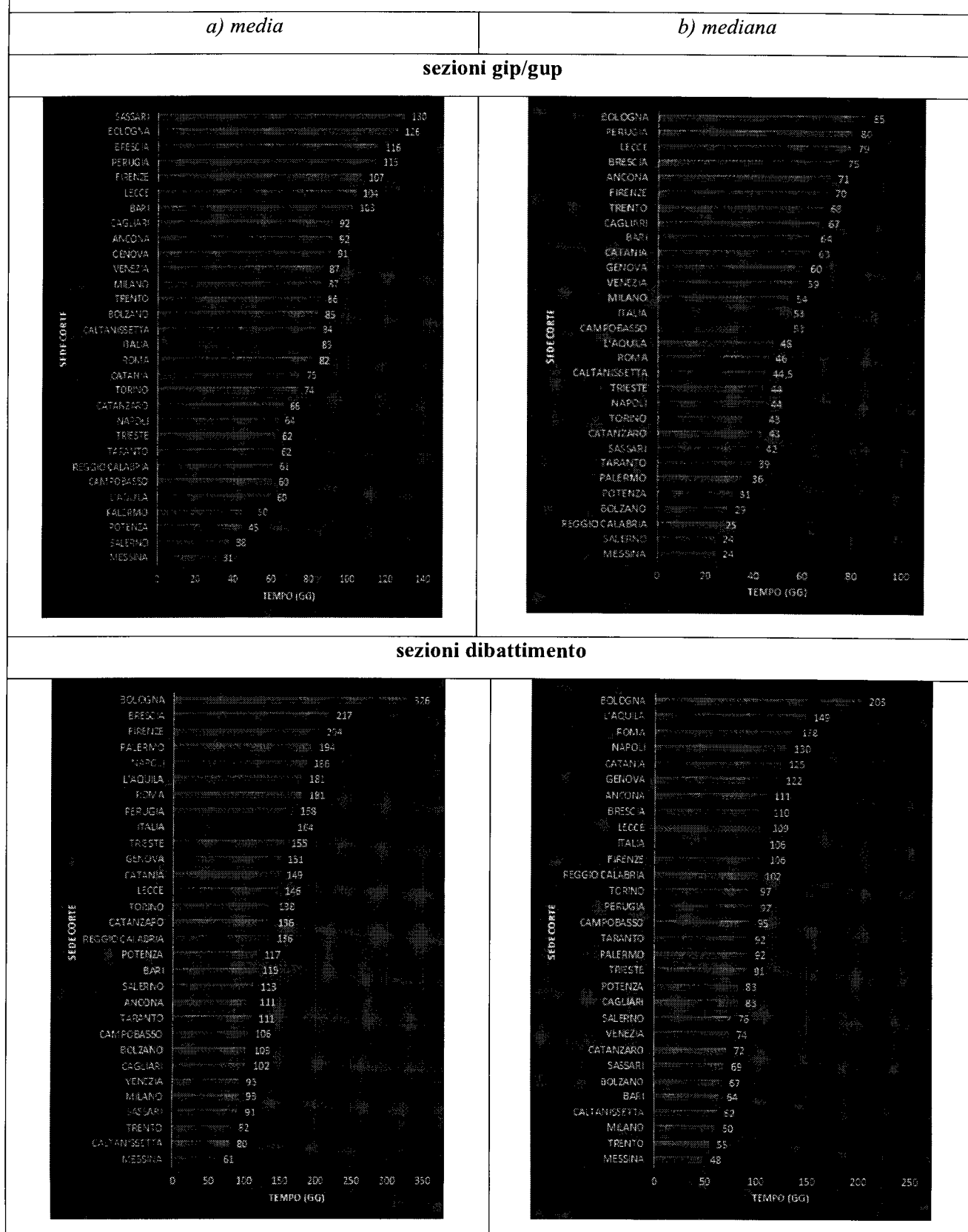
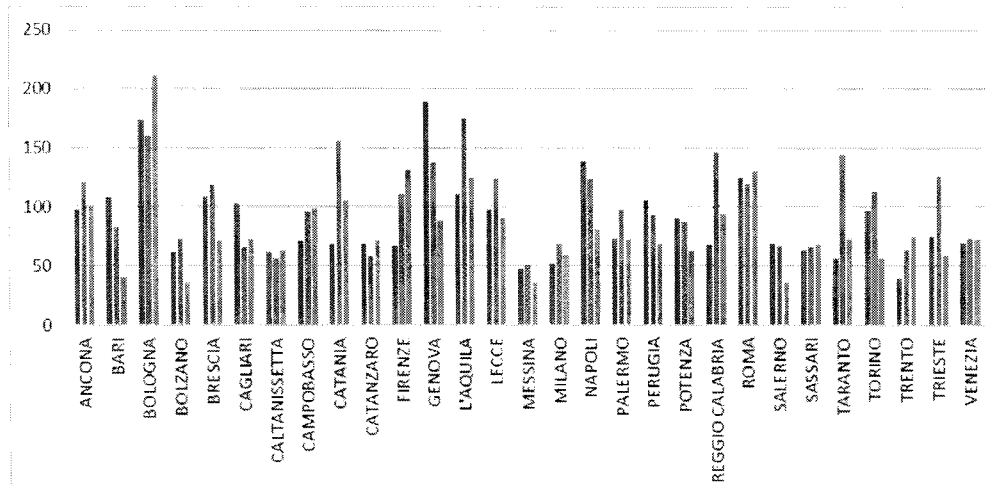


Tabella 9: Principali indici di posizione del tempo di attraversamento in Italia e nelle ripartizioni geografiche - anni 2019-2021

Area Geografica	Media	Mediana
Nord Ovest	124	79
Nord Est	210	116
Centro	166	113
Sud	141	91
Italia	152	96

Il grafico che segue (**Figura 9**) mette a confronto i dati relativi al tempo di attraversamento per ciascuna sede di corte nei tre anni oggetto di analisi. A fronte di un dato nazionale che, come evidenziato, è sostanzialmente costante nei tre anni, emergono trend di segno opposto: alcune sedi fanno registrare un trend costante di miglioramento (ad es. Bari, Genova, Napoli, Perugia, Potenza, Salerno) altre un trend costante di peggioramento (ad es. Bologna, Firenze, Roma), altre ancora un trend di segno diverso nei tre anni. Il trend è analogo se si considera il dato medio anziché quello mediano.

Figura 9: Tempo mediano di attraversamento per corte di appello - anni 2019-2021



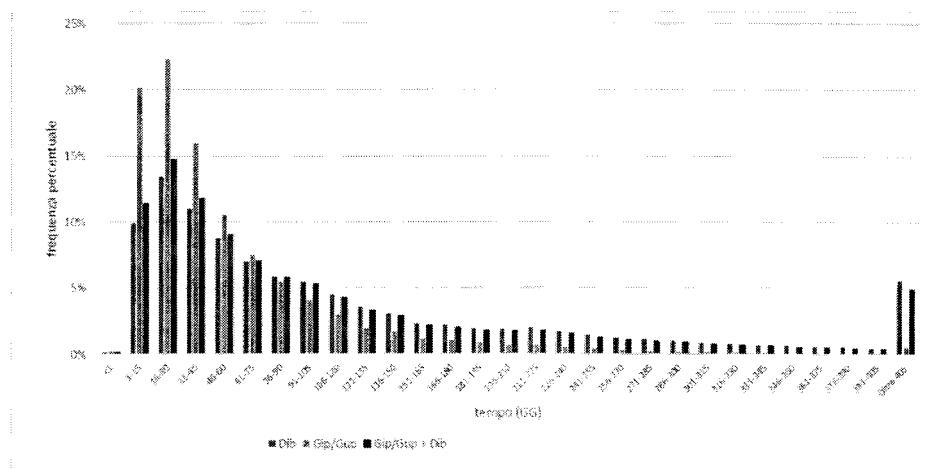
Sul tempo di attraversamento dei fascicoli incidono soprattutto le attività di lavorazione del fascicolo presso le cancellerie di primo grado (durata 3), mentre è di minore ampiezza il tempo necessario all'effettiva trasmissione e iscrizione a registro del fascicolo in corte di appello (durata 4). Complessivamente la durata 3 incide per circa l'80% del tempo di attraversamento; il 71% per i fascicoli provenienti dalle sezioni gip/gup (**Tabella 10**).

Tabella 10: Composizione percentuale della durata di attraversamento per sezione di provenienza

Sezione di Provenienza	durata 3	durata 4
Gip/Gup	70,7%	29,3%
Dibattimento	81,0%	19,1%
Totale	80,1%	19,9%

Focalizzando l'attenzione sulla sola durata 3, il 60% dei fascicoli ha una durata inferiore a 90 gg, nel 95,2% dei casi la durata si mantiene al di sotto dei 400 giorni. Distinguendo in base alla sezione di provenienza del fascicolo, per il gip/gup la percentuale di fascicoli con una durata inferiore a 90 giorni è dell'82,1%, nel 98,7% dei casi la durata è inferiore a 300 giorni; al dibattimento invece la distribuzione ha una coda molto più allungata: il 56,2% dei fascicoli ha una durata inferiore a 90 giorni mentre nel 96,6% circa dei casi è inferiore a 495 giorni (**Figura 10**).

Figura 10: Distribuzione di frequenza della durata 3 per classi di durata e sezione di provenienza - anni 2019-2021



4. L'improcedibilità in corte di appello

4.1 L'incidenza degli eventi che precedono l'iscrizione del fascicolo in corte di appello

Come evidenziato, il tempo massimo di durata del giudizio di appello è calcolato a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di deposito della sentenza di primo grado. Ne discende che in presenza di ritardi nel deposito della motivazione da parte del giudice di primo grado o di eccessivo allungamento dei tempi di attraversamento del fascicolo può verificarsi che la data a partire dalla quale iniziano a decorrere i termini per il calcolo dell'improcedibilità cada prima di quella di iscrizione del procedimento in corte di appello, nel

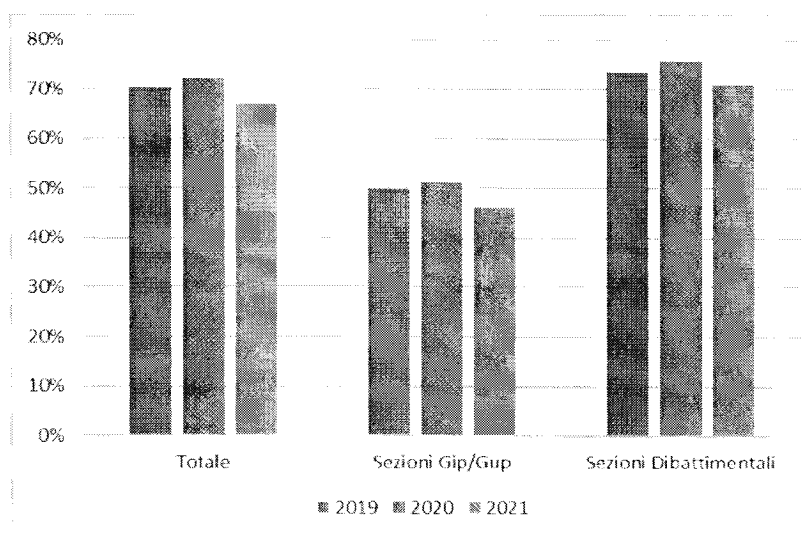
qual caso il tempo a disposizione per la celebrazione del processo di appello risulta parzialmente eroso⁵.

I dati triennali mostrano una percentuale di procedimenti che sarebbero soggetti a erosione del tempo a disposizione per il processo di appello pari al 69,7%. Notevoli differenze si registrano tra i fascicoli provenienti dalle sezioni gip/gup, dove soltanto il 49,0% risulta penalizzato, e quelli provenienti dalle sezioni dibattimentali in cui la percentuale sale al 73,3%. A livello geografico la percentuale è maggiore nel Nord-Est dove raggiunge il 78,0% mentre il valore più basso si registra nel Nord-Ovest con il 64,2% (**Tabella 11**). Il dato non presenta invece grandi variazioni negli anni, sebbene si osservino valori più alti in corrispondenza del periodo di maggiore diffusione della pandemia Covid (**Figura 11**).

Tabella 11: Percentuale di procedimenti con erosione del tempo di improcedibilità per area geografica e sezione di provenienza

Sezione di provenienza	Area geografica				
	Nord est	Nord ovest	Centro	Sud	Totale
Gip/gup	60,7%	51,1%	53,8%	42,0%	49,0%
Dibattimento	81,2%	67,0%	76,1%	72,4%	73,3%
Totale	78,0%	64,2%	73,3%	68,0%	69,7%

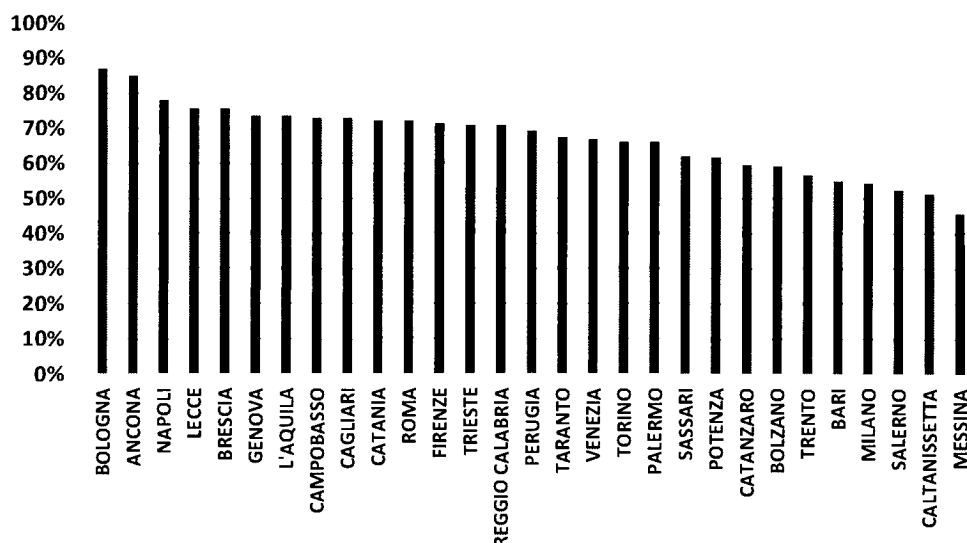
Figura 11: Percentuale di procedimenti con erosione del tempo di improcedibilità per anno e sezione di provenienza



⁵ Nei limiti fissati dalla legge, anche la tempestività con cui viene presentato l'appello può influire sul tempo a disposizione per il processo di appello. Tale aspetto non viene qui analizzato.

Anche in questo caso si osserva una elevata variabilità tra le corti di appello, con sedi nelle quali la percentuale di procedimenti con erosione del tempo di improcedibilità supera l'80% (Bologna e Ancona) e altre in cui è inferiore al 50% (Messina) (**Figura 12**).

Figura 12: Percentuale di procedimenti con erosione del tempo di improcedibilità per corte di appello



Considerando la frazione di procedimenti per i quali la data di inizio per il calcolo dell'improcedibilità cadrebbe prima dell'iscrizione in corte di appello, è possibile stimare il tempo che risulterebbe sottratto a quello complessivamente a disposizione per il giudizio di secondo grado. **Tale valore è pari in media a 173 giorni. Molto più contenuto il valore mediano che si attesta sui 91 giorni.**

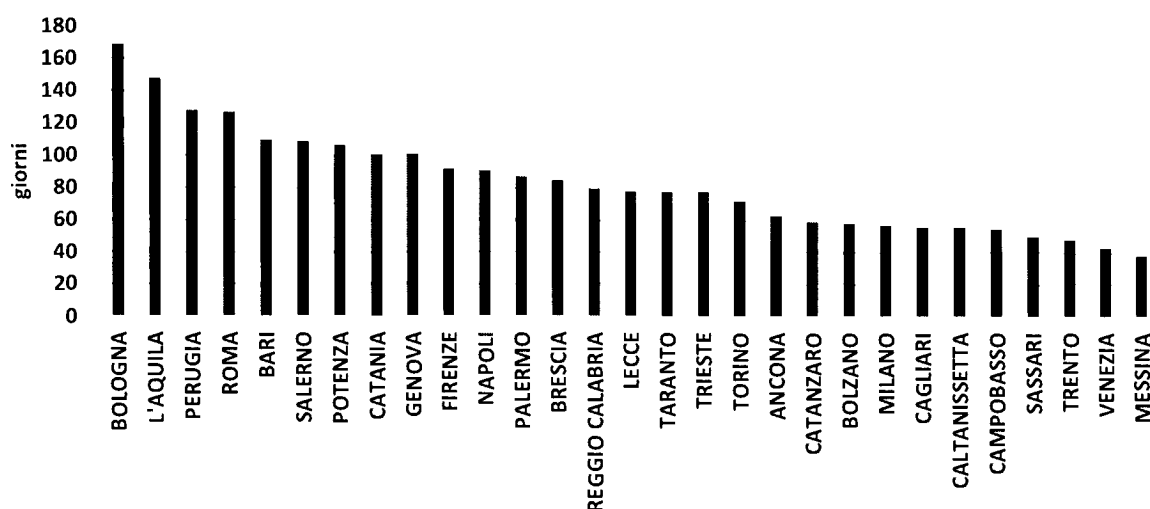
Anche in questo caso vi sono differenze tra aree del Paese e tra sezioni di provenienza del provvedimento di primo grado. Il valore mediano del tempo di erosione è minimo per i procedimenti provenienti dalle sezioni gip/gup dei distretti del Sud con soli 38 giorni e massimo per i procedimenti provenienti dalle sezioni dibattimentali del Nord-Est dove raggiunge 128 giorni (**Tabella 12**).

Tabella 12: Tempo mediano di erosione per area geografica e sezione di provenienza del fascicolo

Sezione di provenienza	Area geografica				
	Nord-Est	Nord-Ovest	Centro	Sud	Totale
Gip/gup	60	51	52	38	47
Dibattimento	128	77	110	95	99
Totale	117	73	102	87	91

Le differenze risultano molto marcate a livello di sede di corte di appello. Bologna e Messina, che risultavano essere le sedi rispettivamente con la maggiore e minore quota di procedimenti affetti da erosione del tempo di improcedibilità, si confermano agli estremi della graduatoria anche con riferimento al tempo mediano di erosione. In quattro corti di appello il tempo mediano è superiore ai 4 mesi, in dieci è inferiore ai 2 mesi. Bari e Salerno, pur registrando una bassa percentuale di procedimenti soggetti ad erosione, manifestano un alto tempo mediano di erosione (**Figura 13**).

Figura 13: Tempo mediano di erosione per corte di appello



La **tabella 13** riassume i dati sull'erosione dei tempi di improcedibilità per le corti di appello. La presenza di sedi dove si apprezzano forti differenze tra valori medi e mediani dei tempi di erosione è da imputare all'esistenza di procedimenti con alte durate nelle fasi precedenti all'iscrizione in corte di appello. Tali durate possono derivare da errori di registrazioni di date nel registro informatizzato o dipendere da fascicoli effettivamente rimasti "bloccati" in tribunale.

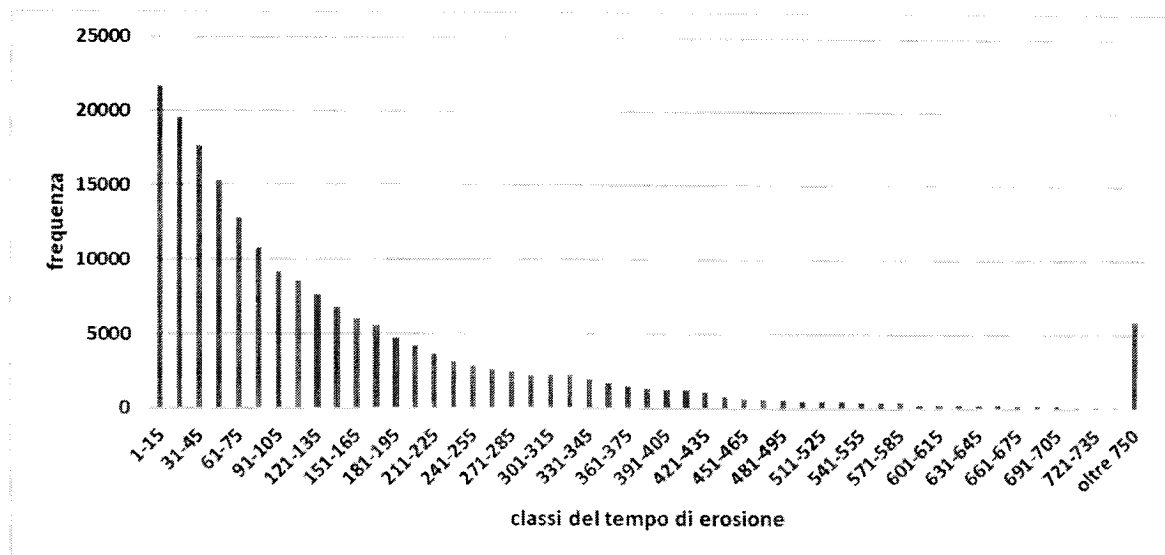
Tabella 13: Erosione del tempo di improcedibilità per corte di appello

Corte di appello	Percentuale di procedimenti con erosione del tempo di improcedibilità	Tempo di erosione medio	Tempo di erosione mediano
Ancona	85,10%	89	63
Bari	55,00%	147	110
Bologna	87,20%	312	169
Bolzano	59,10%	153	58
Brescia	75,70%	205	85
Cagliari	72,90%	84	56
Caltanissetta	51,40%	74	56
Campobasso	72,90%	77	55
Catania	72,20%	146	101
Catanzaro	59,40%	167	59
Firenze	71,40%	246	92
Genova	73,60%	138	101
L'aquila	73,50%	164	148
Lecce	75,70%	119	78
Messina	45,70%	65	38
Milano	54,30%	116	57
Napoli	78,10%	178	91
Palermo	66,10%	195	87
Perugia	69,30%	204	128
Potenza	61,70%	143	107
Reggio Calabria	70,70%	127	80
Roma	72,00%	199	127
Salerno	52,40%	155	109
Sassari	62,00%	147	50
Taranto	67,40%	124	78
Torino	66,10%	133	72
Trento	56,70%	85	48
Trieste	70,80%	154	78
Venezia	66,80%	91	43
Valore Nazionale	69,70%	173	91

La distribuzione per classi, del tempo di erosione dei procedimenti, mostra un'asimmetria positiva che indica una forte concentrazione di valori nelle prime classi, l'80,5% dei procedimenti presenta infatti un tempo di erosione inferiore a 6 mesi e il 92,9% inferiore ad un anno. Tra i restanti fascicoli, che vedrebbero più che dimezzato il tempo di 2 anni a disposizione

dei giudici di secondo grado, sono concentrati la maggior parte dei valori *outliers* (Figura 14).

Figura 14: Distribuzione di frequenza del tempo di erosione



4.2 L'incidenza del congestionamento delle corti di appello

Dopo l'iscrizione del procedimento in corte, la possibilità che siano superati i tempi massimi di durata è ovviamente legata al tempo impiegato per celebrare il giudizio. Quest'ultimo può essere a sua volta scomposto in due distinte fasi: il tempo che intercorre tra la data di iscrizione del fascicolo e la data di celebrazione della prima udienza (considerando quindi quella effettivamente svolta ed escludendo le udienze fissate ma posticipate) e il tempo che intercorre tra la prima udienza e l'emissione del provvedimento di definizione.

Il tempo di celebrazione della prima udienza (cd tempo di **stazionamento** del fascicolo) è influenzato da molteplici fattori quali i criteri di priorità di trattazione dei processi, la corretta regolarità delle notifiche dei decreti di citazione a tutte le parti processuali, il numero delle udienze tenute nel mese, il numero dei fascicoli trattati in ciascuna udienza, le politiche gestionali attuate dai presidenti di sezione nella gestione delle udienze. A parità di questi fattori, gioca un ruolo importante il livello di complessivo congestionamento dell'ufficio che condiziona il calendario di fissazione.

I dati a nostra disposizione non consentono di misurare il tempo di stazionamento dei procedimenti per la ragione che per molti procedimenti inclusi nel nostro campione la prima udienza non si è ancora tenuta. Per questo motivo, per misurare il "tempo" che intercorre dall'iscrizione del fascicolo in corte alla data di celebrazione della prima udienza occorre utilizzare una diversa misura: **la quota di procedimenti per i quali la prima udienza è stata celebrata entro un dato orizzonte temporale.**

Concentrando l'attenzione sui procedimenti con data di iscrizione in corte di appello nel 2019, per i quali si dispone di un sufficiente orizzonte temporale, si osserva che solo per la metà di



essi la prima udienza è stata celebrata entro 18 mesi (**tabella 14**). La percentuale aumenta a 60,2% se si allunga l'orizzonte temporale a due anni. Tempi di fissazione così lunghi compromettono la possibilità di celebrazione entro i tempi previsti dalla riforma, per una quota non significativa dei procedimenti. La percentuale di definiti entro gli stessi orizzonti (18 mesi e due anni) è pari rispettivamente a 44,6% e 56,2%. Tale dato conferma che, anche escludendo gli eventuali ritardi accumulati nella fase precedente all'iscrizione in corte di appello (tempi di erosione), a causa degli alti tempi di definizione in secondo grado molti procedimenti diventerebbero improcedibili (definizioni oltre i 24 mesi).

Tabella 14: Procedimenti iscritti in corte di appello nell'anno 2019

	Prima udienza		Definizione	
	entro 18 mesi	entro 24 mesi	entro 18 mesi	entro 24 mesi
Anno 2019	49,5%	60,2%	44,6%	56,2%

5. Conclusioni

L'analisi riferita ai procedimenti con data di iscrizione in Corte di appello nel triennio 2019-2021 ha evidenziato che, laddove si fossero applicate a questi procedimenti le nuove disposizioni in tema di improcedibilità previste dalla riforma Cartabia, nel 70% dei casi vi sarebbe stata una erosione del tempo a disposizione per la celebrazione del processo di appello. Vi incidono principalmente i tempi di attraversamento dei fascicoli dal primo al secondo grado, i cui tempi sono superiori a tre mesi nel 50% dei casi (il valore medio è di 5 mesi).

Limitando l'attenzione ai soli procedimenti con data di iscrizione in corte di appello nel 2019, per i quali si dispone di un sufficiente orizzonte temporale, si osserva che solo per la metà di essi la prima udienza è stata celebrata entro 18 mesi.

L'analisi, riferita ai procedimenti con data di iscrizione in Corte di appello nel triennio 2019-2021, ha evidenziato che, laddove si fossero ad essi applicate le nuove disposizioni in tema di improcedibilità previste dalla riforma Cartabia, nel 70% dei casi vi sarebbe stata una erosione del tempo a disposizione per la celebrazione del processo di appello. Vi incidono principalmente i tempi di attraversamento dei fascicoli dal primo al secondo grado, i cui tempi sono superiori a tre mesi nel 50% dei casi (il valore medio è di 5 mesi).

Limitando l'attenzione ai soli procedimenti con data di iscrizione in corte di appello nel 2019, per i quali si dispone di un sufficiente orizzonte temporale, si osserva che solo per la metà di essi la prima udienza è stata celebrata entro 18 mesi.

Nell'interpretare i risultati è però essenziale evidenziare alcuni aspetti: l'analisi è limitata ai procedimenti iscritti in Corte di appello fino al 2021. Anche a causa delle difficoltà di acquisizione dei dati in ambito penale, ancora basata su un processo decentrato e poco



automatizzato, non è stato ancora possibile procedere all'aggiornamento dei dati. Vi è, tuttavia, evidenza che l'entrata in vigore della riforma abbia stimolato in molti uffici l'adozione di misure organizzative finalizzate ad accelerare la trasmissione dei fascicoli, sia in appello che in Cassazione.

Relativamente al possibile impatto della riforma sull'effettività della tutela giurisdizionale, occorre in primo luogo evidenziare che contestualmente all'introduzione del regime dell'improcedibilità, la l. 134/2021, in sostanziale continuità con la l. 3/2019 c.d. «Spazzacorrotti», ha previsto che la «pronunzia della sentenza di primo grado» determina la cessazione definitiva del corso della prescrizione del reato. Tale aspetto non è stato considerato nella analisi.

Occorre, inoltre, rilevare che la riforma contiene una molteplicità di interventi che attraversano tutto il processo penale e il cui fine è di determinare una accelerazione nella definizione dei procedimenti. L'impatto del nuovo istituto della improcedibilità dipenderà quindi in larga misura dal successo della riforma nel ridurre sia la durata delle fasi che precedono l'iscrizione in corte di appello (ad esempio con la digitalizzazione e il processo telematico) sia la durata effettiva di celebrazione del processo di secondo grado.